



Tribunale di Roma  
Sezione Lavoro 3^ primo grado  
Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano

N. 219874/2005

R. Gen.

dispositivo n.

Il giudice dott. Umberto Buonassisi nella causa

Tra

**NUOVA TOSCANA EDITRICE s.r.l.** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Morgagni 22, presso lo studio dell'avv. Michele Sandulli, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Fanfani per procura in atti.

E

**INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola** domiciliato elettivamente in Roma via Nizza 35, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Del Vecchio per procura in atti;

all'udienza del 10-11-2006 ha pronunciato il seguente dispositivo.

definitivamente pronunciando;

revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento della somma di € 139 741,00 a titolo di contributi assicurativi e sanzioni civili, oltre accessori di legge;

compensa per un terzo le spese processuali e condanna l'opponente al pagamento del residuo e quindi della complessiva somma di € 2000,00.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29/7/2005 la Nuova Toscana Editrice s.r.l. si opponeva, chiedendone la revoca, al decreto ingiuntivo n. 2368/2005 emesso dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, con il quale le si era intimato di pagare all'Inpgi la somma di € 162.450,00 a titolo di contributi e sanzioni, oltre alle sanzioni civili successivamente maturate, sulla base del verbale di accertamento n. 42/2003.

Oltre ad eccepire l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Firenze e l'inammissibilità del decreto ingiuntivo ai sensi del d.l. n. 46/99, art. 24 n. 1, l'opponente assumeva che nulla era dovuto per i titoli ivi indicati, e cioè l'omesso versamento di contributi rispetto ad alcuni giornalisti che non dovevano essere considerati lavoratori subordinati, con l'eccezione di

In subordine la società chiedeva la rideterminazione del quantum, anche in relazione all'orario effettivamente osservato o al nuovo regime sanzionatorio introdotto dall'art. 116 della legge finanziaria n. 388/2000.

L'Inpgi contestava il fondamento dell'opposizione chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 143.680,00, oltre interessi ed ulteriori sanzioni di legge.

All'udienza la causa, preceduta dal deposito di note illustrative e contabili, veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe letto in udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le pretese dell'Inpgi, contestate dalla Nuova Toscana Editrice srl, concernono il mancato versamento di contributi assicurativi e le corrispondenti sanzioni di legge rispetto a diversi giornalisti.

Solo per la l'opponente ha riconosciuto che si trattava di un lavoratore subordinato.

La società ha sollevato nell'atto di opposizione delle eccezioni preliminari, alcune successivamente rinunciate, che sono comunque infondate.

In particolare è irrilevante la presunta esistenza di un centro operativo dell'INPGI a Firenze considerando che l'art. 444 c.p.c. per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi ha individuato nel luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Ente una competenza funzionale ed inderogabile.

Come è noto l'Ufficio rilevante a detto fine è solo quello investito del potere di gestione esterna e legittimato come tale, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretendere i pagamenti, essendo irrilevante l'esistenza di "centri operativi" (Cass. n. 9716/03).

Poiché a norma dell'art. 1 dello Statuto approvato dall'INPGI, con decreto interministeriale del 24.7.2005 l'Inpgi ha sede esclusivamente a Roma è indiscutibile la competenza del Tribunale di Roma,

come del resto recentemente statuito dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza in una analoga controversia (doc. 2 della produzione opposta).

Anche se l'opponente ha sostanzialmente rinunciato nelle note autorizzate all'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo è opportuno ricordare che l'INPGI non è più un ente pubblico ma un soggetto di diritto privato con la conseguenza che la riscossione delle entrate non è assoggettata alla riscossione mediante ruolo.

Peraltro l'eccezione era anche sostanzialmente irrilevante.

E' noto infatti che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore col ricorso per ingiunzione, onde il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti, all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, è tenuto ad accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto, che possono influire soltanto sul regolamento delle spese processuali ("ex plurimis" Cass. 10704/99, 7036/99, 3671/99, 807/99, 12311/97, Cass. 8162/2000, Cass. 6663/2002, nonché Cass. SS.UU. 7448/93).

Infine l'opponente ha anche affermato contraddittoriamente di avere esercitato attività editoriale "per poco tempo" e "non integralmente": anche tale eccezione è irrilevante ai fini della decisione richiedendosi ai fini della pretesa contributiva dell'INPGI esclusivamente il possesso dello status di giornalista professionista c/o praticante e, dal gennaio 2001, di pubblicista, nonché lo svolgimento di attività giornalistica subordinata.

Questa obbligazione nasce infatti da una legge, e cioè dall'art. 38 della legge 416/81, come sostituito dall'art. 26 della legge 67/87: più di recente l'art. 76 della legge 388/2000 ha esteso la gestione propria dei giornalisti professionisti e praticanti anche in favore dei pubblicisti di cui all'art. 1, commi secondo e quarto, della legge 69/63.

\*\*\*\*

Per ciò che concerne le omissioni contributive, senza alcuna reale specifica e soprattutto tempestiva contestazione al contenuto del verbale di accertamento, soprattutto per ciò che concerne le dichiarazioni in esso contenute, semplicemente ignorate nel ricorso in opposizione e invocate per i soli aspetti inerenti la qualificazione nominalistica dei rapporti, l'opponente assume che non vi sarebbe prova della natura subordinata dei rapporti e dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dei giornalisti (salvo la

).

A suo avviso sono stati gli stessi giornalisti a dichiarare agli ispettori di avere lavorato con orari flessibili non tutti i giorni e senza vincolo di subordinazione.

Inoltre la subordinazione dovrebbe essere esclusa rispetto ai periodi in cui alcuni giornalisti lavoravano anche per altri datori di lavoro e comunque non erano ancora iniziate le pubblicazioni (quello anteriore all'ottobre 2001 per il \_\_\_\_\_, quello anteriore al settembre 2001 per il \_\_\_\_\_, quello anteriore al febbraio 2001 per il \_\_\_\_\_).

In ordine alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni, quali risultanti dal verbale di accertamento e dalle analitiche dichiarazioni rese agli ispettori, non risulta invece alcuna specifica o tempestiva contestazione.

Va subito precisato che, da quanto risulta dagli atti, solo per il \_\_\_\_\_ risulta sottoscritto un vero e proprio contratto di collaborazione.

I verbali di accertamento non hanno un valore probatorio assoluto ma per contrastarne le risultanze si impongono specifiche e tempestive contestazioni relative alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni che nel caso di specie mancano del tutto.

Le contestazioni sollevate dalla società non sembrano tenere conto dei principi che caratterizzano la materia.

In linea generale può qualificarsi come giornalistica l'opera svolta in favore di editori di quotidiani e periodici, di agenzie d'informazione o di emittenti televisive, ove esplicata con energie prevalentemente intellettuali e consistente nella raccolta, elaborazione o commento della notizia destinata a formare oggetto di comunicazione di massa; tale opera si distingue da quelle collaterali o ausiliarie per la creatività, ossia per la presenza, nella manifestazione del pensiero finalizzata all'informazione, di un apporto soggettivo e inventivo, secondo i criteri desumibili anche dall'art. 2575 cod. civ. e dall'art. 1 legge n. 633 del 1941 in materia di protezione delle opere dell'ingegno, letterarie e artistiche (Cass. n. 5370/98).

Il contenuto proprio dell'attività giornalistica presupposto dalla legge 3 febbraio 1963, n.69, sull'ordinamento della professione di giornalista, (nozione che la legge suddetta volutamente si astiene dal definire) va individuato nell'attività, di carattere intellettuale, di partecipazione alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio e della televisione, la cui specificità (non coincidente necessariamente con il contenuto della nozione tradizionale del giornalista che si esprime attraverso la stampa) sta nella particolare sintesi fra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa che ben può essere svolta

persino attraverso l'immagine, essendo anche questa fornita, in linea generale, di una rilevante efficacia comunicativa e informativa (Cass. n. 4840/96).

Il lavoro del giornalista è costituito da una "prestazione di lavoro intellettuale, diretta alla raccolta, alla personale ed originale elaborazione od al commento di un fatto destinato a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione" (Cass. n. 899/96, n. 1827/95, n. 536/93, n. 2166/92, n. 4547/90). Il carattere fondamentale di questa attività è definibile in tal modo come il personale contributo che il giornalista conferisce al nudo fatto, prima di offrirlo al destinatario: questo contributo è costituito dal pensiero, quale patrimonio di idee, cultura e sensibilità con cui egli percepisce ed interpreta il fatto stesso. Con questo contributo, la sua attività, quale mediazione tra il fatto e la relativa diffusione, diventa un'interpretazione del fatto. Questo pensiero può essere manifestato con i comuni mezzi di informazione: lo scritto, la parola, il suono, l'immagine, il disegno, la grafica ed è noto che con la moderna tecnologia la potenzialità espressiva di questi mezzi va man mano aumentando (Cass. 5162/2004).

Secondo la Corte, ad esempio, può costituire lavoro giornalistico, in base all'indicato parametro, lo "sviluppo" tecnico di un'immagine (filmata o fotografata), che sia eseguito artatamente modificando luci e linee e colori (come, ad esempio, con immagini digitali), ed in tal modo delineando, con un contributo di pensiero, una personale interpretazione della realtà.

Se le esposte considerazioni consentono di respingere le eccezioni, comunque del tutto generiche, dell'opponente relative alla natura delle prestazioni svolte dal (e del resto che si sia trattato anche per lui di mansioni giornalistiche risulta dallo stesso contratto di collaborazione) la causa impone di illustrare sinteticamente i principi generali che caratterizzano la subordinazione nel settore giornalistico.

Com'è noto questa impone che il lavoratore rimanga a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione delle richieste *anche variabili* di quest'ultimo (Cass. n. 8260 del 28/7/95; Cass. n. 3272 del 27/3/98; Cass. n. 13778 del 7/11/2001; Cass. n. 4338 del 26/3/2002).

Per questo genere di professioni di natura *intellettuale* non decisiva deve ritenersi la classica circostanza "indiziaria" dell'osservanza di un determinato orario "fisso", così come la costante presenza del giornalista in redazione (ad es. Cass. n. 1024 del 9/2/96), rilevando solo il fatto che il giornalista fornisca con una intensa attività e permanente disponibilità nei confronti del datore di lavoro e delle sue esigenze un'ampia gamma di "rilevanti prestazioni di natura giornalistica (così ad es. la citata

Cass. n. 4338 del 26/3/2002, nonché Cass. n. 1638/2004; Cass. n. 6983/2004; Cass. 14427/2004 e Cass. n. 5878/2005).

*“Per l'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica, quando l'elemento della subordinazione risulti attenuato, prevalendo i caratteri della collaborazione, sono aspetti qualificanti (in particolare ai fini, come nella specie, dell'integrazione della figura del collaboratore fisso di cui all'art. 2 del c.c.n.l. del settore) la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non assumendo specifica rilevanza né la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, né l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, né la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse attività svolte dal datore di lavoro, o che impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass. Civ. Sez. lavoro 16.5.2001 n. 6727).*

Anche per questo genere di prestazioni, valgono per il resto i principi generali secondo i quali la relativa indagine deve essere effettuata alla luce della concreta attuazione del rapporto (in particolare Cass. Sez. Un. n. 61/99); quindi è di per sé irrilevante anche il fatto che il giornalista possa essere stato retribuito in forza di formali ricevute per prestazioni “professionali” o comunque a prestazione (vedi Cass. n. 1638/2004).

Le esposte considerazioni fanno comprendere l'infondatezza delle eccezioni della convenuta in tema di *subordinazione attenuata* che muovono dalla presunta carenza di prova in ordine ai controlli e all'assoggettamento al potere direttivo dei giornalisti.

Ciò che rileva è solo l'impegno “*permanente*” di questi, nemmeno realmente contestato, a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro (così Cass. n. 3272/98) in presenza del quale la subordinazione può essere esclusa solo nel caso in cui siano state convenute singole, ancorché continuative, prestazioni in una sorta di successione di incarichi professionali.

Rispetto ad un rapporto di collaborazione fissa ex art. 2 CCNLG è sufficiente la prova della continuità delle prestazioni (e cioè la stabile e non occasionale copertura di uno specifico settore di competenza del collaboratore), del vincolo di dipendenza (da intendersi alla luce dei principi soprarichiamati) e della responsabilità di un servizio.

E' stato più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte Cass. n. 7931/2000) che ai sensi dell'art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga

onnes con d.p.r. 16 gennaio 1961 n. 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicitari, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio e tali requisiti sussistono quando il soggetto sebbene non impegnato in una attività quotidiana, adempia all'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale ed assumendo la responsabilità del servizio.

La stessa Corte di Cassazione ha poi precisato con riguardo al rapporto di lavoro giornalistico che i tratti distintivi tra la figura del redattore e quella del collaboratore fisso sono costituiti, non già dai contenuti dell'attività svolta, ma dalla quotidianità delle prestazioni e dall'osservanza di un orario di lavoro, nei limiti resi compatibili dalla specialità di tale rapporto, con la conseguenza che mentre la qualifica di redattore compete ai corrispondenti ed agli invitati, i quali compilano articoli di informazione e commenti di carattere politico, ovvero servizi riguardanti particolari avvenimenti, ovvero ai giornalisti professionisti che prestino la loro attività quotidiana con l'osservanza dell'orario di lavoro nelle redazioni (anche distaccate) o nella direzione, ovvero provvedano alla scelta, revisione ed eventuale rielaborazione di articoli, invece il rapporto di collaborazione fissa non richiede l'impegno di una attività quotidiana con l'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro, ma presuppone soltanto la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, senza che l'obbligo del giornalista di porre a disposizione la propria opera venga meno tra una prestazione e l'altra (cfr. Cass. 27 agosto 1987 n. 7055 cui add. Cass. 28 luglio 1995 n. 8260).

Per responsabilità di servizio deve intendersi l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni ed attraverso la redazione dei relativi articoli, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, con l'assunzione tra il giornalista e l'impresa di rispettivi diritti ed obblighi.

*"Deve ritenersi "collaboratore fisso" colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, rientrando nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando per il perseguimento di tali obiettivi sulla piena disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. Più in particolare, il "collaboratore fisso" assicura un contributo professionale specifico ed una continuità di apporto che lo rendono organizzabile in*

modo strutturale dalla redazione giornalistica "(Cassazione Sezione Lavoro n. 5878 del 17 marzo 2005).

Al contrario per il redattore la Suprema Corte (v. per tutte Cass. 20.1.2001 n. 833) richiede la quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice continuità ritenuta tipica dell'attività del collaboratore fisso.

Rispetto poi alla figura del direttore ex art. 6 CCNLG (le posizioni dei ) è sufficiente la prova dello svolgimento delle prestazioni di direzione e del continuativo esercizio delle responsabilità interne ed esterne, connesse alla direzione del quotidiano o periodico (vedi Cass. n. 4558/99).

In tale rapporto, che vincola direttamente chi dirige la testata e chi ne detiene la proprietà, "sfuma il rilievo del tradizionale parametro della subordinazione... perché un potere direttivo in tal senso mal si concilia con l'autonomia decisionale del direttore".

Non a caso la Suprema Corte nell'individuare il contenuto e la funzione tipicamente redazionale del direttore del giornale, ha anche affermato che questa posizione può essere quella del dirigente (Cass. n. 9307/2001) assoggettato solo alle disposizioni di massima e persino alle sole direttive politico-programmatiche dell'editore.

L'obbligazione contrattuale del direttore di testata si concretizza nella responsabilità e nel controllo degli orientamenti e dei contenuti che di volta in volta possono darsi alla pubblicazione cui si è preposti.

Ne consegue che "*è lavoratore subordinato il direttore di una testata giornalistica ove sia accertato, oltre allo svolgimento di una attività pubblicistica, ancorché episodica, e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda in collettivo, con gli altri collaboratori interni della testata. Qualora il lavoratore assolva all'onere della prova, circa tali modalità della collaborazione, non osta all'accertamento della subordinazione il contenimento della soggezione del direttore, al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione*" (Cass. n. 4558/99).

Una volta accertato l'esercizio stabile e continuativo di tali compiti, e quindi l'inserimento nell'organizzazione datoriale (che non sono in contestazione nel caso di specie), la subordinazione non è

esclusa dall'ampia autonomia e discrezionalità della prestazione derivante dalla proposizione ai vertici dell'organizzazione (v. anche Cass. n. 11596/2000).

I principi generali della materia sono ben sintetizzati anche da Cass. Sez. Lav. 10.4.2000 n. 4533 secondo la quale: *"Quanto alla qualificazione del rapporto, come autonomo o come subordinato, il richiamo alla preminenza della volontà dichiarata rispetto alle concrete vicende nelle quali essa si è attuata non può essere condiviso. Anzitutto il codice civile (libro V titolo II) tutela il "rapporto" e non il "contratto" di lavoro, con ciò mostrando di affidare la tutela degli interessi del lavoratore, più che alla volontà individuale, a fonti eteronome quali la legge e la contrattazione collettiva. Già questa considerazione basterebbe ad attribuire un limitato rilievo alla qualificazione giuridica data dalle parti in sede di costituzione del rapporto. È poi vero che questa corte è sembrata talvolta attribuire importanza decisiva, nella detta qualificazione, al nomen iuris adoperato dai contraenti (Cass. 15 dicembre 1990 n. 1195, l'oro It. Rep. 1992 voce lavoro (rapporto), n. 511; 7 aprile 1992 n. 4220 id. Rep. 1993, voce cit. n. 469; 8 marzo 1995 n. 2690 id. Rep. 1995 voce cit. n. 439), ma, tanto nel caso in cui essi vogliano evitare i maggiori costi comportati dal regime della subordinazione, quanto nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione, quanto ancora nel caso cui, voluto reamente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti attraverso fatti concludenti mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, l'art. 1414, 1° comma c.c. (nel primo caso) e l'art. 1362 c.c., che prescrive di interpretare il contratto anche con riferimento alla fase esecutiva (secondo e terzo caso), impongono di qualificare il rapporto in base al contenuto effettivo delle prestazioni rese ed al concreto atteggiamento delle parti: plus valet quod agitur quam quod concipitur. Nell'una e nell'altra ipotesi spetta dunque al giudice di merito il rilievo, e la conseguente qualificazione giuridica, del comportamento tenuto dalle parti durante l'attuazione del rapporto di lavoro (Cass. 22 agosto 1997, n. 7885, id. Rep. 1997, voce cit. n. 561; Sez. Un. 13 febbraio 1999, n. 61/SU; Sez. Lav. 6 maggio 1999, n. 4558 id. Mass., 538 con specifico riferimento al lavoro giornalistico). Per quanto attiene più particolarmente all'attività del giornalista, questa Sezione lavoro ha più volte affermato che il vincolo della subordinazione va ravvisato soprattutto nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore, ben potendo avvenire che la disponibilità permanga negli intervalli non lavorativi, stante la discontinuità delle richieste del datore; sussiste, per contro, il lavoro autonomo quando venga prestabilita nel contratto un'unica fornitura, anche se scaglionata nel tempo, con un'unica retribuzione, non potendo neppure escludersi una successione di simili contratti (Cass. 28 luglio*

1995 n. 8260 id. Rep. 1996, voce cit. n. 568; 12 agosto 1997 n. 7494 Id. Rep. 1997 voce cit. n. 763). La peculiarità delle prestazioni intellettuali del giornalista esclude comunque che la subordinazione possa essere intesa, quanto alla soggezione alle direttive del datore di lavoro, nel senso in cui viene richiesta quando si tratti di mansioni manuali o comunque esecutive (Cass. 18 febbraio 1993 n. 1989 id. Rep. 1993 voce cit. n. 581)".

\*\*\*\*

Ciò premesso risulta documentalmente che \_\_\_\_\_ dall'ottobre 2001, ha assunto e mantenuto l'impegno di direttore responsabile di Metropoli Firenze, settimanale che si occupava essenzialmente di cronaca locale. Nell'ambito di detta attività il predetto giornalista provvedeva al coordinamento delle edizioni di Firenze, Lucca, Valdarno e Chianti, coordinando i giornalisti della redazione di Firenze, dando loro le direttive da impartire e coordinando l'attività dei grafici.

Risulta dagli atti che il \_\_\_\_\_ teneva i rapporti con i collaboratori della testata, ricevendo dagli stessi le proposte di articolo e le notizie di interesse per la testata, ricevendo via e-mail gli articoli e se necessario correggendoli e titolandoli, coordinando stabilmente l'attività di impaginazione il martedì ed il mercoledì, tenendosi in contatto con le varie fonti istituzionali per il reperimento delle notizie ecc.

Queste circostanze risultano non solo dalle dichiarazioni dello Stesso \_\_\_\_\_, ma anche da quelle di numerosi altri giornalisti, \_\_\_\_\_ (docc 5, 6 e 7 della produzione opposta) che non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della società.

La Nuova Toscana Editrice si è limitata ad elencare le attività diverse da quelle giornalistiche che il direttore avrebbe svolto, occupandosi in prevalenza dell'amministrazione dell'intera attività aziendale.

Analoghe considerazioni (vedi le dichiarazioni rese dalla \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ) valgono, quantomeno dal settembre/ottobre 2001, per Corsi Riccardo, direttore responsabile di Metropoli \_\_\_\_\_, addetto stabilmente al coordinamento anche delle edizioni di Campi e di Pistoia.

Vi è anzi da rilevare che queste attività sono state constatate personalmente dall'ispettore \_\_\_\_\_ in occasione dell'accesso nella redazione di Campi Bisenzio ed in questa occasione è stato accertato che il \_\_\_\_\_ aveva una propria postazione fissa di lavoro.

L'affermazione dell'opponente secondo la quale il fatto che il \_\_\_\_\_ erano amministratori al vertice della piramide della società dovrebbe escludere la subordinazione non può essere condivisa

essendo peraltro pacifico che i due giornalisti sono stati retribuiti per le attività svolte in modo fisso e costante.

Non si trattava quindi certo di soggetti da equiparare allo stesso datore di lavoro e nessun valore può essere dato alle dichiarazioni del [redacted] che ha affermato che il suo rapporto era di natura autonoma, dopo avere in realtà ammesso quanto necessario e sufficiente ai fini della subordinazione di un direttore di giornale.

Pure irrilevante è la circostanza che il [redacted] avesse anche un rapporto di lavoro come dirigente d'azienda con la Misericordia di Campi Bisenzio (Cass. 9307/2001).

Ancora più generiche risultano però le contestazioni relative alle prestazioni degli altri giornalisti, a parte il continuo richiamo ad una presunta discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle mansioni che è tipica della subordinazione attenuata.

Si è già visto che rispetto ad un rapporto di collaborazione fissa ex art. 2 CCNLG è sufficiente la prova della continuità delle prestazioni (e cioè la stabile e non occasionale copertura di uno specifico settore di competenza del collaboratore), del vincolo di dipendenza (da intendersi alla luce dei principi soprarichiamati) e della responsabilità di un servizio.

Risulta dagli atti, e dalle non contestate dichiarazioni rese agli ispettori dallo stesso giornalista e da [redacted] quantomeno dal gennaio 2001 (il [redacted] ha dichiarato genericamente agli ispettori di avere cominciato la sua attività *all'incirca nel 2000*) e sino all'agosto 2003 ha intrattenuto con la redazione di Campi Bisenzio di Metropoli un rapporto con le tipiche caratteristiche di cui all'art. 2 del CNLG, redigendo con continuità articoli sportivi sotto le direttive di [redacted] con la disponibilità di una postazione fissa dotata di computer e telefono.

Si trattava di un vero punto di riferimento per i collaboratori esterni il cui apporto era indispensabile per la copertura del settore di sua competenza (lo sport per la zona di Campi Bisenzio, ma anche la cronaca).

Per lo svolgimento in funzione delle stabili esigenze organizzative della redazione il [redacted] si recava in redazione stabilmente tre giorni a settimana, svolgendo attività di desk, impaginazione e stesura degli articoli.

L'affermazione del [redacted] di avere avuto orari *flessibili* e di non essere mai stato obbligato ad essere presente in redazione, oltre che irrilevante rispetto ad un rapporto di collaborazione fissa, è anche smentita dalla successiva precisazione fatta agli ispettori: "*il [redacted] ed il sottoscritto sono le figure più presenti in redazione e ci occupiamo della titolazione e impaginazione del giornale...*".

Lo stesso discorso vale per \_\_\_\_\_ dal 16 febbraio 2001 al dicembre 2002 e per \_\_\_\_\_ per il periodo che va, quantomeno, dal gennaio 2001 sino al dicembre 2002 (vedi le dichiarazioni del \_\_\_\_\_ dell' \_\_\_\_\_ nonché dello stesso direttore \_\_\_\_\_ in atti).

Di fatto \_\_\_\_\_ ha svolto in detto periodo attività di redazione di articoli relativamente alla zona del Valdarno (e non certo essenzialmente attività di natura grafica) e la \_\_\_\_\_ per la zona di Firenze con incarico di coordinamento della testata e con modalità ed orari identici a quelli del \_\_\_\_\_ sotto le direttive del \_\_\_\_\_ potendo disporre a loro volta di una postazione fissa di lavoro con computer e telefono.

Proprio il fatto che i giornalisti coprivano stabilmente un determinato settore informativo (per la \_\_\_\_\_ gli articoli riguardavano essenzialmente il centro storico di Firenze) in relazione alle esigenze del giornale, sulla base delle indicazioni del direttore, integra il requisito del "vincolo di dipendenza".

I predetti avevano poi certamente (la circostanza non è stata nemmeno contestata) la "responsabilità di un servizio".

Tutti i collaboratori hanno lavorato per quasi 2 anni, e quindi con carattere di continuità, in giorni prefissati secondo le esigenze del datore di lavoro e non certo quando volevano loro.

La \_\_\_\_\_ ha specificato di avere realizzato servizi e di avere seguito la realizzazione di alcune pagine che venivano perfezionate solo il martedì ed il mercoledì.

Quindi anche la \_\_\_\_\_ che lavorava sia in redazione dove aveva a disposizione una postazione fissa, sia all'esterno, non era affatto libera di decidere quando svolgere le sue prestazioni essendo vincolata dai tempi imposti dalla direzione del giornale.

Anzi dalla deposizione di \_\_\_\_\_ emerge che la \_\_\_\_\_ indicava ai collaboratori esterni gli argomenti da trattare e dava loro vere e proprie "direttive".

Si trattava quindi di un necessario e imprescindibile punto di riferimento dell'organizzazione del lavoro (e non certo di un collaboratore occasionale).

Per ciò che concerne poi la contestazione relativa al numero dei giorni settimanali lavorati (che secondo l'opponente per erano due e non 3) è sufficiente rilevare che dalle deposizioni di tutti i giornalisti coinvolti nella vicenda è emerso che i collaboratori lavoravano mediamente tre giorni a settimana.

Si è trattato certamente di giornalisti che hanno messo a disposizione le proprie energie lavorative al fine di fornire con continuità ai lettori un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, mediante la redazione sistematica di articoli.

La circostanza che questa attività informativa potesse essere considerata del tutto marginale nell'economia del giornale e comunque non quotidiana, non esclude affatto la subordinazione (Cass. n. 6727/2001 e n. 7931/2000).

A fronte di tutto ciò l'opponente, senza contestare che i giornalisti avessero la responsabilità di un servizio, si è limitata a eccepire genericamente che i predetti non lavoravano tutti i giorni, ma due o tre volte a settimana e a invocare la qualificazione formale che gli stessi giornalisti hanno cercato di dare, in termini di lavoro autonomo, ai loro rapporti.

Al contrario l'autonomia tecnico professionale nello svolgimento delle mansioni, la flessibilità dell'orario di lavoro e la mancanza di sanzioni disciplinari non escludono affatto la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato in base all'art. 2094 cod. civ (Cassazione Sezione Lavoro n. 21646 del 9 ottobre 2006).

Si è visto poi che è tipico del collaboratore fisso il fatto di non dovere lavorare tutti i giorni.

Inoltre, se è vero che l'efficacia probatoria del verbale di accertamento non è illimitata, è anche vero che chi ne contesta il contenuto deve dedurre tempestivamente l'esistenza di specifici fatti e circostanze idonei a smentirne le risultanze (vedi ad es. Cass. n. 405/2004), come non è avvenuto nel caso in esame.

Peraltro i "rapporti" ispettivi hanno un maggiore valore probatorio e, per quanto riguarda le circostanze di fatto che il verbalizzate ha appreso dai terzi, *"gli atti, per la loro natura, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria"* (Cass. 405/2004 citata).

In realtà l'unica tempestiva contestazione sollevata concerne il fatto che comunque non vi sarebbe prova dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dei giornalisti.

Peraltro l'esercizio del potere disciplinare è solo eventuale e rileva solo se risultano dedotti dal datore di lavoro specifici casi in cui, ricorrendone i presupposti (ossia essendosi verificata un'infrazione), non sia stato esercitato (Cass. n. 4280 del 1.3.2005).

Non meno essere condivise le opinioni della società opponente che muovono dal presupposto che la "subordinazione" sia un bene sostanzialmente "disponibile".

Sul punto si osserva che, anche al di fuori del settore giornalistico, i nuovi assetti di organizzazione del lavoro comportano oggi una attenuazione degli interventi direttivi e dei controlli dell'imprenditore (Cass. n. 9167 del 6/7/2001; Cass. n. 8307 del 21/4/2005).

*“Il vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, inteso come sottoposizione ad ordini specifici e al diretto e costante controllo datoriale, diviene quindi, con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro nella direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, sempre meno significativo della subordinazione, mentre, in riferimento a tale nuova realtà, assume valore di indice determinante della subordinazione l'assunzione dell'obbligazione di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle, con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa”* (Cass. 9167/2001 citata).

Portanto si deve guardare alla formale volontà delle parti solo se le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lasciano margini di ambiguità e di incertezza, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente appunto alle concrete modalità di esecuzione del rapporto (Cass. n. 7931 del 9/6/2000; Cass. n. 3200 del 5/3/2001; Cass. 4682 del 2/4/2002; Cass. n. 3001 del 1/3/2002; Cass. n. 16805 del 27/11/2002; Cass. n. 9892 dell'11 maggio 2005; Cass. n. 11952 del 26/6/2005; Cass. n. 22129 del 16/10/2006).

Peraltro, eccezione, oltre che infondata, appare anche pretestuosa, considerando che, come si è visto, solo per il fatto che il contratto è stato sottoscritto nel febbraio 2001 un vero contratto di collaborazione.

Inoltre la presenza dei caratteri della subordinazione, quali la predeterminazione del contenuto della prestazione, l'organizzazione degli strumenti produttivi da parte del datore di lavoro, nonché la prestazione dell'attività lavorativa nei locali di quest'ultimo e l'assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo carattere “indicativo” per il solo fatto che il lavoro venga reso per poche ore durante la giornata, dato che il rapporto di lavoro subordinato può ben coesistere con altre attività lavorative o di studio (così Cass. n. 9152 del 6/7/2001).

Una volta accertato che si trattava di giornalisti stabilmente a disposizione del giornale è irrilevante quindi il fatto che alcuni di essi potessero avere anche altre collaborazioni, risultando inconferente il richiamo a Cass. n. 18660/2005 che ha escluso il vincolo della subordinazione in una fattispecie in cui il giornalista, che aveva comunque sottoscritto un contratto di collaborazione, non si era tenuto stabilmente a disposizione del datore di lavoro per evadere le variabili esigenze, come è invece avvenuto per tutti i giornalisti interessati alla presente vicenda.

Di fatto la Nuova Toscana Editrice si è servita stabilmente delle prestazioni di detti giornalisti per coprire le stabili esigenze all'interno della sua organizzazione produttiva.

\*\*\*\*

Per ciò che concerne il "quantum" va detto che l'opposto ha provveduto a ridurre i conteggi con specifico riferimento alla posizione del  
tenendo conto delle eccezioni della Nuova Toscana Editrice.

I conteggi per la ..... partono dal gennaio 2001 avendo l'Inpgi tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla medesima agli ispettori (che ha affermato di avere iniziato a lavorare anzi nel 2000).

Sotto questo profilo appare inconferente il richiamo dell'opponente alla giurisprudenza che impone al convenuto nel rito del lavoro di contestare in modo specifico i conteggi considerando che l'INPGI, peraltro attore in senso sostanziale, ha esattamente specificato già nel ricorso per decreto ingiuntivo i fatti costitutivi della sua pretesa ed i periodi da prendere in considerazione, depositando analitici conteggi, che sono stati solo ridotti successivamente in relazione alla posizione di alcuni giornalisti.

Del resto, secondo i principi propri del processo del lavoro, i conteggi possono essere modificati ed è quindi possibile quantificare il dovuto in corso di causa (Cass. n. 9977 del 9/7/02).

È il caso poi di ricordare che la posizione di ..... è stata stralciata dai conteggi.

Peraltro proprio il fatto che la ..... sia stata regolarizzata, anche se le modalità di svolgimento delle sue prestazioni erano assai simili a quelle degli altri giornalisti, dimostra l'infondatezza dell'opposizione.

Per ciò che concerne il "quantum" deve essere condivisa l'affermazione dell'Inpgi secondo il quale le disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2001 (in particolare art. 116, commi 8-12) non sono a lui applicabili.

Infatti il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3065 del 12/5/2004 ha affermato il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 388/2000 non è applicabile all'INPGI che ha conservato il proprio potere discrezionale di determinare liberamente le sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi contributivi e gli stessi provvedimenti di condono.

In altre parole il Consiglio di Stato, svuotando di contenuto il principio di coordinamento con le norme che regolano il regime della previdenza sociale generale, ha *salvato* la delibera n. 86/2001 dell'Inpgi, che pure si era discostata dalla disciplina contenuta nella legge finanziaria per ciò che concerne i tetti massimi delle sanzioni in caso di evasione.

Secondo il massimo organo della giustizia amministrativa la delibera è comunque legittima in quanto si fonda su uno specifico potere attribuito all'istituto dall'art. 4, comma 6 bis, della legge 140/97.

Ad analoghe conclusioni è pervenuta di recente anche la Suprema Corte (Cass. n. 11023 del 12.5.2006) secondo la quale: "In base al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, l'INPGI, a decorrere dal 1° gennaio 1995, è stato trasformato da ente pubblico previdenziale in una fondazione, avente natura giuridica privata. Nell'ambito della sua "autonomia gestionale, organizzativa e contabile", ed "in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" (art. 2 primo comma del citato Decreto legislativo), la sua "gestione economico - finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico" (art. 2 secondo comma). All'attuazione di questo obiettivo e "nel rispetto dei principi di autonomia fissati dal Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509", è diretto il potere di adottare "provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, e di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico" (art. 3 comma 12 della Legge 8 agosto 1995 n. 335), nonché il - conseguente - potere di "adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509" (art. 4 comma 6 bis della Legge 28 maggio 1997 n. 140). La privatizzazione dell'ente ha determinato da un canto, il riconoscimento del necessario potere (originariamente pubblico) di disciplinare la materia attribuita alla sua competenza (prestazioni, contributi ed accessori), e d'altro canto la necessità di coordinare l'esercizio del potere stesso con la normativa della previdenza sociale. Ed invero, i contributi hanno la funzione di fornire agli enti previdenziali i mezzi necessari per il conseguimento della loro finalità, che costituisce un pubblico interesse. E l'interesse conserva questa natura anche ove l'ente sia privatizzato. La sanzione (prevista per l'inadempimento od il ritardo) ha la funzione di rendere più certo l'adempimento e più adeguato il risarcimento del danno per il ritardo o l'inadempimento (danno che è funzione dell'incidenza di tali fatti sul patrimonio del creditore). Questa funzione sussiste anche ove l'ente sia privatizzato. Pertanto nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all'INPGI, privatizzato ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 non si applica automaticamente, poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 dell'indicato Decreto legislativo), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3 comma 7 del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509".

Già prima della citata sentenza le parti sociali (FIEG/FNSI) avevano raggiunto un accordo, diretto sostanzialmente a conformare il regime sanzionatorio alla legge 388/2000, che è stato recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI in particolare con le delibere nn. 123 del 19.5.2004 e 175 del 22.9.2004, ed era stato anche adottato un provvedimento di condono.

Le delibere sono state approvate in data 8.2.2005 ma nel provvedimento ministeriale viene specificato che la legge può avere applicazione solo dal giorno successivo il provvedimento di approvazione, e cioè dal 9.2.2005.

Anche se il difensore della società ne ha parlato nel corso della discussione orale, nel ricorso in opposizione non è stato dedotto l'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente ai sensi dell'art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000.

L'opponente ha eccepito ancora in modo del tutto generico che i contributi sui compensi sarebbero stati calcolati con riferimento ad importi che non sarebbero corrispondenti a quelli reali, e che la prestazione (non si capisco di chi) sarebbe stata notevolmente inferiore al tempo pieno.

A riguardo è sufficiente rilevare che gli ispettori hanno tenuto conto delle dichiarazioni ricevute e degli accertamenti effettuati e che l'opponente non ha in alcun modo specificato quali sarebbero questi diversi ed inferiori importi da prendere in considerazione.

Infine, per ciò che concerne gli interessi si osserva che questi, come le stesse somme aggiuntive, debbono per legge, essendo irrilevante il difetto di colpa dell'opponente.

Infatti *"l'omesso o tardivo pagamento di contributi comporta l'applicazione delle somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili), che ne costituiscono una conseguenza automatica, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione assoluta (iuris et de iure), del danno cagionato all'ente previdenziale. Pertanto, ai fini dell'applicazione di tali sanzioni, non è consentita alcuna indagine, sull'elemento soggettivo dell'inadempimento, (colpa o dolo) al fine dell'esclusione o della riduzione della stessa sanzione civile"* (Cassazione Sezione Lavoro n. 19707 del 1 ottobre 2004).

In conclusione il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e la società opponente deve essere condannata a pagare all'Inpgi la minore somma di euro 139.741,00 (di cui € 70.140,00 a titolo di contributi omessi ed € 69.601,00 a titolo di sanzioni civili) oltre interessi e sanzioni ulteriori come per legge.

Stante l'accoglimento in questi limitati termini delle ragioni della società ricorrente ed opponente, le spese devono essere compensate in misura pari ad un terzo con condanna della Nuova Toscana Editrice al pagamento dei residui due terzi, pari a complessivi euro 2000,00.

Roma 10-11-2006